LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA PEL 17 DICEMBRE 1912

CAPO III.

Ammissione dei valori alla quotazione; orario e contrattazioni alle grida.

Art. 11.

- « Nelle Borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione :
 - 1º i titoli del debito pubblico;
 - 2º i titoli garantiti dallo Stato;
- 3º le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4º i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;
 - 5° i titoli cambiari.
- « I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa ».

(È approvato).

Art. 12.

« Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non più tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore ad un milione, quando vi concorreranno le seguenti condizioni:

1º che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali della Società;

2º che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione;

3º che abbiano nella città sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

« Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società ed il capitale delle Società risultante dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato

« La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio

di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio».

NAVA CESARE. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA CESARE. Come ho già detto, io farei la proposta di togliere l'inciso « col capitale versato di un milione ». Non ripeto qui le ragioni che ho esposte prima. Vi sono delle Società che, pur avendo un capitale versato inferiore al milione, hanno una solidità maggiore di altre le quali, pur avendo un forte capitale, non hanno che pochi anni di esercizio e conseguentemente poche riserve...

TEDESCO, ministro del tesoro. Ma ella fa una proposta concreta di riduzione di somma ?

NAVA CESARE. No, propongo la soppressione dell'inciso, ma se questa non fosse accettata, mi adatterei anche ad una riduzione di somma.

TEDESCO, ministro del tesoro. Si potrebbe stabilire come limite la cifra di 600 mila lire.

INCONTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCONTRI. Desidero sapere quali concetti abbiano informato il ministro e la Commissione per stabilire una riduzione del capitale...

TEDESCO, ministro del tesoro. Ma quale è la sua opinione?

INCONTRI. Io credo che non vi sia ragione di mantenere la cifra del milione, perchè mi associo pienamente a quanto ha detto poc'anzi il collega Nava.

Tuttavia desidererei sapere quale è il concetto che ha inspirato ministro e Commissione a proporre la riduzione a 600 mila lira

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Lo schiarimento, onorevole Incontri, ce lo ha dato lei. Se lei è d'accordo nel ridurre la cifra del capitale, significa che anche lei sente che vi sono dei motivi per ciò fare.

Io la prego di contentarsi di questa cifra, e non chiedere una maggiore riduzione.

INCONTRI. Io ho chiesto soltanto una spiegazione.

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Ho chiesto di parlare per sapere a quali criteri si siano in-